

VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

N. 60858 di rep. not.

Matrice n. 21354

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, in questo giorno di martedì due del mese di luglio.

2 luglio 2019

In Bologna, Piazza S. Domenico n.9, alle ore 12.

Io sottoscritto dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, mi sono ritrovato in questo giorno luogo e ora per assistere alla riunione del Consiglio di Amministrazione della:

"FONDAZIONE RINA MAFALDA RIGHI ONLUS", con sede in Bologna (BO), Via San Petronio Vecchio n. 20, Codice Fiscale 91235990370, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna al n. 640 pag. 217 Vol. IV e iscritta all'Anagrafe delle ONLUS presso la Direzione Regionale delle Entrate Emilia Romagna, qui riunito per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica di statuto della Fondazione in seguito all'intervenuta riforma del Terzo Settore.

2) Varie ed eventuali.

E quivi avanti a me Notaio si sono costituiti i signori:

BIASCO prof. GUIDO, nato a Lecce (LE) il 26 settembre 1947 e domiciliato per la carica presso la sede della fondazione;

ROMANO prof. ANTONIO, nato a Forlì (FO) il 10 aprile 1945 e domiciliato per la carica presso la sede della fondazione;

MARTONE rag. GIORGIA, nata a Bologna (BO) il 29 luglio 1970 e domiciliata per la carica presso la sede della fondazione.

Comparenti, della cui identità personale, io Notaio sono certo.

Assume la Presidenza della riunione a norma di statuto il Presidente prof. Antonio Romano il quale, constatata la presenza, oltre ad esso Presidente, della totalità dei Consiglieri in persona dei signori prof. Guido Biasco e rag. Giorgia Martone, dando atto il Presidente che non è in carica alcun Revisore, chiama me Notaio a redigere il presente verbale e dichiara valida la seduta e passa all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone ai consiglieri le ragioni che consigliano di approvare, in conformità alla riforma organica del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, un nuovo testo di statuto della Fondazione interamente riformulato.

Il Presidente pertanto legge e illustra ampiamente all'assemblea il proposto nuovo testo di statuto, composto di diciannove articoli.

Su invito del Presidente, il Consiglio, condivise le ragioni della proposta, a voti unanimi

delibera

Registrato a Bologna
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale
ATTI PUBBLICI
il 08/07/2019
Serie 1T
N. 3881
€. 200,00

di approvare tutte le proposte modifiche e conseguentemente il nuovo testo dello statuto della Fondazione come sopra proposto dal Presidente.

A questo punto il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto della Fondazione che allego al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane lettura per dispensa dei componenti.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente propone al Consiglio di modificare l'indirizzo della sede della fondazione, sempre in Bologna, dall'attuale a Via delle Casse n. 4. Il Consiglio unanime approva.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore 12,30.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto ai costituiti che lo approvano.

E così pubblicato viene dai costituiti e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 12,30.

Consta di 1 (uno) fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e di mia mano per 2 (due) pagine e 17 (diciassette) righe della terza.

f.to ANTONIO ROMANO

f.to GIORGIA MARTONE

f.to GUIDO BIASCO

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

Allegato "A" al n. 60858/21354 di rep. not.

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE — DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE RINA MAFALDA RIGHI ONLUS". Al momento della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la precedente locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o ONLUS", sarà sostituita da "Ente del Terzo Settore" o "ETS".

2. Ai sensi ed agli effetti di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione mantiene la qualifica di ONLUS (per esteso Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale), per essere poi sostituita dalla suddetta qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2

SEDE -DURATA

1. La Fondazione ha sede in Bologna, all'indirizzo fissato dal Consiglio Direttivo.

2. La Fondazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 3

FINALITÀ

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di "ricerca scientifica di particolare interesse

sociale” e di “beneficienza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale”, di cui all’art. 5, lett. h) ed u) del D.Lgs. 117/2017.

2. Tale obiettivo viene perseguito in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, al fine di attivare e promuovere la ricerca di base e clinica sui tumori solidi, affiancando e sostenendo preferibilmente le attività istituzionali della Oncologia Medica della Università degli Studi di Bologna, nonché supportando progetti proposti da atenei italiani e stranieri, come pure da altri enti clinici e di ricerca di elevato livello scientifico in campo oncologico.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà:
 - realizzare progetti di ricerca nell'ambito dell'oncologia medica;
 - finanziare in pieno o contribuire al finanziamento di progetti di ricerca in ambito universitario relativi alla carcinogenesi ed alla terapia dei tumori solidi e coordinati dalla Oncologia Medica della Università di Bologna;
 - contribuire alla realizzazione di borse di studio, assegni di ricerca, posti di ricercatore universitario e posti di professore di prima o di seconda fascia, attraverso le forme di finanziamento e i modelli amministrativi stabiliti da Università o da altri enti di cui all’art. 3 comma 2;
 - promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio dei tumori solidi;
 - facilitare gli scambi di informazione scientifica sul tema della oncologia;

gia medica promuovendo o contribuendo alla realizzazione di convegni, dibattiti, corsi di aggiornamento, pubblicazioni;

— promuovere o partecipare ad iniziative anche non culturali che abbiano come fine la raccolta di fondi da destinare alla ricerca sui tumori solidi.

2. La Fondazione potrà altresì svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto ed in particolare:

— amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;

— costruire o affittare immobili al fine di destinare le relative rendite all'esercizio della propria attività;

— stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

— partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini o analoghe a quelle della Fondazione;

— promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali;

3. La Fondazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio Direttivo, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato

nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO E BILANCI

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicato nel testamento pubblico della signora Rina Mafalda Righi ricevuto dal notaio Luigi Malaguti in data 13 giugno 2003, passato nel fascicolo degli atti tra vivi con verbale in data 23 luglio 2003 rep. 14194.

2. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tale patrimonio può essere accresciuto da eredità, legati, donazioni e da ogni altra entrata destinata alle attività della Fondazione e deliberata dal Consiglio Direttivo.

3. Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.

4. I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non dovranno essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucra-

tive di Utilità Sociale, che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura; a partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni

liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

6. Le rendite - dedotte le spese di gestione - verranno utilizzate per la creazione di borse di studio, assegni di ricerca e simili, in conformità alle attività di cui all'art. 4, commi 1 e 2.

Ad ogni esercizio il Consiglio Direttivo potrà deliberare di devolvere una parte delle rendite o fondi espressamente accantonati per promuovere o finanziare altre attività istituzionali o accessorie.

ARTICOLO 6

FONDATRICE

1. La Fondazione è stata istituita, con il testamento sopraricordato, dalla signora RINA MAFALDA RIGHI nata a Bologna il 15 marzo 1914.

ARTICOLO 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- Consiglio Direttivo

- Il Presidente

- Il vice-Presidente

- Il Segretario

- L'Organo di controllo

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito da 3 (tre) componenti, ivi compreso il Presidente della Fondazione. I componenti del primo Consiglio Direttivo sono indicati nel citato testamento della signora Rina Mafalda Righi, nelle persone dei signori Prof. GUIDO BIASCO nato a Lecce il 26 settembre 1947, il dr. ANTONIO ROMANO nato a Forlì il 10 aprile 1945 e l'avv. MARIA ANGELICA LEONI nata a Bologna il 21 aprile 1942.

2. Il numero dei componenti di Consiglio Direttivo può essere aumentato sino a cinque membri mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi componenti e comunque col voto favorevole del Presidente.

3. I sopraindicati primi componenti del Consiglio Direttivo designati direttamente dalla signora Rina Righi durano in carica a vita; ogni altro componente che dovesse aggiungersi o sostituire alcuno dei tre suddetti durerà in carica per tre anni a decorrere dal termine dell'esercizio in cui è stato nominato. I consiglieri possono essere rieletti alla scadenza triennale.

4. Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati non siano stati: dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, condannati ad una pena, anche temporanea, che comporti interdizione dai pubblici uffici o incapacità

ad esercitare uffici direttivi. Ad essi applica l'art. 2382 del Codice civile. I membri del Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (quando istituito), indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (quando istituito) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Costituiscono cause di decadenza dalla carica per tutti i membri del consiglio direttivo -compresi quelli nominati dalla signora Rina Righi, - oltre che la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8.4, le dimissioni e la morte nonché la revoca per giusta causa consistente in un comportamento ripetuto in contrasto con le finalità della Fondazione o con le direttive ed i programmi deliberati dal consiglio direttivo, nonché per sopravvenuta inidoneità fisica o intellettuale.

6. Qualora venisse a mancare, per qualsiasi causa, un componente del Consiglio in carica a vita, compete ai restanti componenti a vita del Consiglio provvedere per cooptazione alla sua sostituzione.

7. I Consiglieri non in carica a vita che decadono possono essere sostituiti con le stesse procedure di cooptazione esposte all'articolo 8 comma 2.

8. Su proposta di uno dei componenti il Consiglio Direttivo possono partecipare alle sedute di Consiglio persone anche estranee alla Fondazione,

aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che loro competono.

ARTICOLO 9

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo della Fondazione è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Spetta al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri conferiti dal presente statuto:

- approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;

- formulare i regolamenti;

- redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale, nonché il bilancio sociale nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione;

- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;

- deliberare eventuali modifiche al presente Statuto, le quali si consideranno approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e con il consenso del Presidente;

- modificare il numero dei membri del Consiglio stesso con la maggioranza e voto favorevole indicati nel precedente art. 8;

- revocare, per giusta causa, i membri del Consiglio con i medesimi maggioranza e consenso. Per revocare il consigliere - Presidente è necessario il voto favorevole di tutti gli altri membri del Consiglio;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione con il medesimo voto favorevole e consenso;

- nominare con il consenso del Presidente, il Segretario, stabilendone la durata in carica ed il compenso;

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario;

- nominare l'Organo di controllo;

- individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto.

3. Il Consiglio potrà delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione ad uno o più consiglieri.

ARTICOLO 10

CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ovvero su istanza della maggioranza dei propri membri, per mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo della adunanza. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o mediante qualsiasi strumento telematico che ne attesti la ricezione. In caso di urgenza il Consiglio è convocato, con le medesime modalità almeno 2 (due) giorni, prima della data prevista per la riunione. Anche in mancanza di regolare convocazione il Consiglio Direttivo si reputerà validamente costituito quando ne siano presenti tutti i membri ed i medesimi dichiarino di essere sufficientemente informati degli argomenti po-

sti all'ordine del giorno.

2. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

3. Alle adunanze consiliari assiste di diritto l'Organo di controllo, senza diritto di voto.

4. Il Consiglio Direttivo, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, personalmente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

5. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni vengono riportate sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare poteri al Presidente o al vice-Presidente o ad altri suoi componenti individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche persone non facenti parte del Consiglio stesso.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri, dura in tale carica di Presidente per tre anni e, comunque non oltre la scadenza del proprio incarico di consigliere e può essere rieletto.

2. Il Presidente, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi della Fondazione. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno sottoposti successivamente a ratifica dello stesso Consiglio Direttivo appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla adozione di tali provvedimenti urgenti.

4. Il Presidente può delegare singoli compiti al vice-Presidente, ad alcuni componenti del Consiglio Direttivo, al Segretario.

ARTICOLO 12

VICE-PRESIDENTE

1. Il vice-Presidente della Fondazione è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri, dura in tale carica di Vice Presidente per tre anni e, comunque non oltre la scadenza del proprio incarico di consigliere e può essere rieletto.

2. Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

3. Di fronte a terzi la firma del vice-Presidente basta a fare presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ARTICOLO 13

SEGRETARIO

1. La funzione di Segretario può essere assunta da uno dei membri del Consiglio Direttivo. La nomina avviene con approvazione a maggioranza dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente della Fondazione. La funzione dura tre anni e può essere rinnovata. Qualora ricorressero gravi motivi il Consiglio Direttivo può revocarlo con il consenso del Presidente.

2. Il Segretario:

- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo essendone egli stesso anche membro;

- redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e ne cura la conservazione in apposito Libro;

- sottoscrive assieme al Presidente i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e la loro trascrizione nel Libro di cui al punto precedente;

- cura la gestione amministrativa ed economico-contabile della Fondazione;

- cura la corrispondenza;

- prepara il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo corredato dalla relazione di missione ed eventualmente il bilancio sociale nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione;

- è responsabile dell'eventuale personale;

- provvede, in conformità agli indirizzi ed alle direttive generali approvate dal Consiglio Direttivo, all'assunzione del personale ed a tutti i provvedimenti relativi ad esso;

- propone al Consiglio Direttivo gli incarichi di consulenza esterna;

- esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio Direttivo o delegategli dal Presidente.

ARTICOLO 14

ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Revisore dei conti, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

2. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

3. Il Revisore dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui Esso sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. Il Revisore dei conti esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, nel caso di obbligo o di volontaria redazione di quest'ultimo. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Revisore dei conti.

5. Il Revisore dei conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine chiedere ai componenti del Consiglio Di-

rettivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 15

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo approva:

entro il 15 dicembre, il Bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di dovere pagare nell'anno finanziario successivo, con allegata la situazione finanziaria presunta al trentuno dicembre dell'anno in corso;

entro fine aprile, il Bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato dalla relazione di missione, ed eventualmente il bilancio sociale.

3. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

ARTICOLO 16

CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite - salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di controllo - ad eccezione della carica di Segretario e di componente l'Organo di controllo. Per tali funzioni è previsto un emolumento da determinarsi in base alle tariffe professionali.

2. Ai detentori delle cariche spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

ARTICOLO 17

COLLABORATORI E DIPENDENTI

1. La Fondazione può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

2. La Fondazione può utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro contratti ed assicurazioni al fine del raggiungimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 18

SCIoglimento

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio Direttivo.

3. La delibera di estinzione sarà valida qualora sia adottata con la maggioranza e il consenso indicato all'art. 9.

4. Contestualmente alla delibera di scioglimento, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, potendo sceglierli anche tra amministratori uscenti.

5. In caso di estinzione, successivamente al pagamento delle passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti, fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità od operanti nel settore della oncologia sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Successivamente all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio che dovesse residuare sarà devoluto ad enti con finalità simili, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19

NORMA FINALE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

2. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

f.to ANTONIO ROMANO

f.to GIORGIA MARTONE

f.to GUIDO BIASCO

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -